

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Il Commissario Straordinario,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali, relativi alla stagione sportiva 2006/2007, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 24, n. 3 e 6, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale (nel caso di attività organizzata dai Comitati Provinciali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

c) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società cotrointeressata e, in uno alla prova dell'invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale. Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

- RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE ULTIME QUATTRO GARE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 42, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax o altro mezzo idoneo a depositare le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli